



COMUNE DI VALPERGA

Provincia di Torino

Contratto collettivo decentrato integrativo
artt. 4 e 5 del CCNL 1.4.99,
utilizzo risorse decentrate

anno 2017

Relazione tecnico-finanziaria

Parte I - Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017.

Relazione tecnico-finanziaria



I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017 ha seguito il seguente iter:

- Determinazione n. 206 del 15/06/2017 del Segretario Comunale di Costituzione delle risorse, a seguito delle direttive dell'amministrazione comunale.
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 in data 07 dicembre 2017.

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2017, risulta così costituito:

FONDO CONSOLIDATO ANNO 2003	
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate per l'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale. (art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'01.04.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 05.10.2001)	€ 32.183,23
INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	
ART 32 c1. ccnl 22.01.04 importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza (comma 1)	€ 1.928,63
ART 32 c2. ccnl 22.01.04 importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza. L'incremento è consentito ai soli enti la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (commi 2 e 3). L'incremento non trova altresì applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8)	€ 1.555,35
Art.4 comma 1 ccnl 9 maggio 2006 importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (per i soli enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%)	€ 1.533,96
dichiarazione congiunta n. 14 al C.C.N.L. 22.01.2004, n. 4 al C.C.N.L. 9 maggio 2006 - n. 2, al C.C.N.L. 31 luglio 2009 Incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate a) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del C.C.N.L. 05.10.2001 b) ai sensi dell'art. 29, comma 5, del C.C.N.L. 22.01.2004 c) ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.C.N.L. 09.05.2006 d) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del C.C.N.L. 11.04.2008 e) ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.C.N.L. 31.07.2009	€ 902,20
Art.8 comma 2 ccnl 11.04.2008 importo pari allo 0,60% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza. L'incremento è consentito ai soli enti la cui spesa del personale risulta non superiore al 39% delle entrate correnti (comma 2)	€ 1.973,32
art. 4, c. 2, CCNL 05.10.2001 Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam già attribuiti al personale comunque cessato dal servizio - anno 2016 e precedenti	€ 3.716,19
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	€ 11.609,65
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€ 43.792,88
Decurtazione art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010	€ 1.802,25
FONDO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	€ 41.990,63



***La dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 (biennio economico 2004/2005) e n. 4 del CCNL 9/5/2006 e n. 1 del CCNL 31/07/2009 prevedono per l'anno 2004, 2006 e 2009 che: "...l'importo stipendiale riconosciuto a favore del personale dipendente collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, anch'esso a carico del bilancio dell'Ente".*

L'Ufficio Ragioneria ha predisposto l'importo di cui sopra che dovrà essere finanziato con risorse di bilancio, non dovendo intaccare il fondo produttività (oltre alle cifre provenienti dagli aumenti del CCNL precedenti).

Analogamente, i CCNL 2006, 2008 prevedevano tale disposizione.

Si tenga presente che, le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale, relative al monitoraggio del contratto integrativo decentrato, prevedono, tra le voci di entrata, un rigo apposito, che evidenzia tale importo, necessario alla copertura della quota rideterminata delle progressioni economiche orizzontali, conseguenti ai benefici economici previsti dai CCNL. Tale importo dovrà essere inserito per il pareggio con la parte uscita, considerato che la voce di utilizzo per le c.d. "progressioni", deve essere decurtata nell'importo complessivo.

Si consideri altresì che la voce "progressioni", pur essendo finanziata dal fondo risorse decentrate, deve essere immediatamente erogata nella busta paga, costituendo una voce "fissa" dello stipendio del dipendente, per quanto separatamente rilevata.

Risulta pertanto estremamente laborioso procedere alla suddivisione contabile di tali importi.

Pertanto le soluzioni contabili possono essere le seguenti:

1) Separare contabilmente gli importi per ogni singolo dipendente nella quota per progressioni a carico del bilancio e a carico del fondo; far transitare dal fondo la sola quota a carico dello stesso, procedendo al ricalcolo, a consuntivo, delle quote effettivamente erogate al singolo dipendente.

2) Far transitare dal fondo, nella parte entrata la differenza calcolata per tale voce e procedere, in uscita, alla decurtazione della somma totale (a carico del fondo e a carico del bilancio).

Si ritiene che la soluzione prospettata al punto 1) risulti estremamente laboriosa mentre la soluzione di cui al punto 2) mostri una maggiore coerenza contabile, in quanto permette di evidenziare e di avere sempre a disposizione il dato che dovrà successivamente essere indicato nel Conto annuale. Tale metodo è stato scelto fin da principio, in questo Ente e ne viene lasciata traccia nel prospetto di costituzione del fondo alle voci "Dichiarazione congiunta.. (incremento valore per nuovo importo progressioni)", in corrispondenza degli incrementi di ogni CCNL.

I.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

art. 15, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999	
Eventuali integrazioni di fondi, in sede di contrattazione decentrata, a decorrere dal 01.04.1999. Sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari 1997, in presenza, comunque, della sussistenza, nel bilancio, della relativa capacità di spesa, (art. 15, c. 2, C.C.N.L. 01.04.1999). La somma di € 3.116,73 è stata decurtata di € 843,83 già nel 2016 rispetto al 2015, per le finalità dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 e quindi confermata nel 2017	€ 2.272,90
art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01.04.1999	
in presenza di attivazione di nuovi servizi e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Determinazione dei maggiori oneri per salario accessorio nei limiti delle capacità di bilancio, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivati dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività.	0
art. 15, c. 1, lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999	
Risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: 2% progettazione interna; quota recupero evasione fiscale ai sensi art. 59, c. 1, lettera p) D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 15, c. 1, lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni)	0
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	€ 2.272,90
Risp. Fondo Anno Precedente	€ 0
Risp. Straordinario Anno Precedente	€ 0
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	€ 2.272,90
FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2017	€ 2.272,90

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.



Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Per l'anno 2017 non sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo e del fondo per lavoro straordinario anno 2016.

Su indicazioni dell'amministrazione comunale, il segretario comunale con determina n. 206 del 15/06/2017 ha stabilito di destinare ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999

- nella misura già iscritta nel 2009 (1,2% del monte salari dell'anno 1997), salvo il preventivo accertamento del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 15, comma 4, del C.C.N.L. 1/4/1999 sulla destinazione delle risorse e sulle eventuali economie, per una somma di € 2.272,90, decurtata di € 843,83 già nel 2016 rispetto al 2015, per le finalità dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 e quindi riconfermata nel 2017.

Dette somme sono espressamente destinate dall'ente al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance e obiettivi, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 20/04/2017, di approvazione del Piano della Performance e obiettivi anno 2017;

- gli importi di cui sopra dovranno essere distribuiti prevalentemente alla produttività, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance e piano obiettivi, di cui alla suddetta deliberazione G.C. 40/2017.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;

1.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONE ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (dall'anno 2012 per cessazioni anno 2011)	1.802,25
---	-----------------

RICHIAMATO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, che ha modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, prorogando fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" (periodo 2011 – 2014), determinato in un importo pari ad € 1.802,25.

RICHIAMATA la circolare della RGS n. 12/2011 con la quale veniva indicato il metodo per la quantificazione della riduzione delle risorse decentrate in relazione alla riduzione del personale in servizio, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due

consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

RILEVATO che veniva determinata, con il metodo sopra indicato, in euro 1.802,25, la riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, modificato dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), per cessazione avvenuta nel 2011;

ACCERTATO, altresì, che per effetto dell'art. 1 comma 456 della legge n. 143/2013 (legge di stabilità 2014) sono state consolidate definitivamente anche le riduzioni riferite alle cessazioni di personale, operate negli anni precedenti, che dall'anno 2016 sono obbligatoriamente da detrarre dalla parte stabile e pertanto rimane confermata la riduzione di euro 1.802,25 anche per l'anno 2017;

I.1.4 - **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

FONDO RISORSE STABILI anno 2017	€ 43.792,88
FONDO RISORSE VARIABILI anno 2017	€ 2.272,90
FONDO COMPLESSIVO	€ 46.065,78
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (dall'anno 2012 per cessazione 2011)	€ 1.802,25
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	€ 44.263,53

I.1.5 - **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004, l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di € 655,51, mentre gli importi di cui alla lettera b e c per € 5.714,66 sono stati posti a carico delle risorse decentrate.

I.2 - **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

I.2.1 - **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Per l'anno 2017 già con la determina di costituzione del Fondo n. 206 del 15/06/2017, il Segretario Comunale aveva reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici) e in particolare venivano sottratti dalle risorse ancora contrattabili risorse pari ad € 31.104,13, quali risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.



a) progressioni economiche	25.389,47
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	25.389,47
b) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	5.714,66
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	31.104,13

CALCOLO RISORSE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE

CAT.	N° DIP.	anno 2017		esito
		passano al liv. super.	situaz. finale	costo personale progressioni
B1				€ 0,00
B2				€ 0,00
B3	2		1	€ 19.749,08
B4	1		1	€ 20.037,99
B5			1	€ 20.376,19
B6	1			€ 0,00
B7			1	€ 21.534,939
totali	4		4	€ 81.698,19
C1	1			€ 0,00
C2			1	€ 21.577,68
C3				€ 0,00
C4	3		1	€ 22.880,12
C5	1		3	€ 71.179,29
totali	5		5	€ 115.637,09
D1			0	€ 0,00
D2				€ 0,00
D3	1		1	€ 26.366,32
D4				€ 0,00
D5	1		1	€ 28.720,10
D6				€ 0,00
totali	2		2	€ 55.086,42
TOTALE GENER.	11		11	€ 252.421,70
		costo da imputare al fondo	€ 25.389,47	

COSTO PER INDENNITA' DI COMPARTO

CATEGORIA	COSTO PER L'ENTE 2017	indennità da iscrivere nell'utilizzo fondo 2017
D	€ 1.557,02	€ 1.408,51
C	€ 2.748,00	€ 2.487,60
B	€ 2.065,16	€ 1.818,55
A	€ -	€ -
	€ 6.370,17	€ 5.714,66

COSTO A BILANCIO

€ 655,51



I.2.2 - **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

a) progressioni 2017	260,00
b) rischio (cantonieri)	450,00
c) disagio (cantonieri)	440,00
d) indennità particolari posizioni - (settore demografico)	300,00
e) piano performance e obiettivi	11.709,40
f) incentivi progettazione: settore tecnico	0
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO 2017	12.899,40

La somma di € **11.709,40** sarà distribuita al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance e obiettivi, di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 48 del 20/4/2017;

Il CCDIA 2011 siglato in data 29/12/2011 ha approvato una nuova metodologia di valutazione coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 e con le modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei Servizi con Delibera G.C. n. 51 del 29/04/2014 e smi.

Il Nucleo di valutazione ha Verificato che il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance e obiettivi" fosse coerente con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del D.lgs. 150/09.

Tale Ente avendo meno di 15 dipendenti non è obbligato dalle attuali norme a prevedere una graduatoria finale delle valutazioni del personale dei livelli.

I.2.3 - **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non presente nell'accordo illustrato

1.2.4 - **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**



a) progressioni economiche	25.389,47
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	25.389,47
b) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	5.714,66
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	31.104,13
a) progressioni 2017	260,00
b) rischio (cantonieri)	450,00
c) disagio (cantonieri)	440,00
d) indennità particolari posizioni - (settore demografico)	300,00
e) piano performance e obiettivi	11.709,40
f) incentivi progettazione: settore tecnico	0
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO 2017	13.159,40
TOTALE UTILIZZO FONDO	44.263,53

1.2.5 - **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non presente nell'accordo illustrato

1.2.6 - **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori

dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo..”

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies, così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

*“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all’affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”*

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l’obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell’Amministrazione.

- a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 41.990,63, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 31.104,13. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

- b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

- c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l’anno in corso è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali,



Le progressioni verranno effettuate in base all'art. 52, comma 1, bis del D.Lgs 165/2001 come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs 150/2009.

Avverranno in modo selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed i risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione vigente.

Nello specifico saranno distribuite sulla base della valutazione individuale, da effettuare a consuntivo, secondo i criteri stabili in sede di contratto decentrato del 14 luglio 2016 e nel verbale di contrattazione del 07 dicembre 2017, così determinati:

Le progressioni verranno effettuate in base all'art. 52, comma 1, bis del D.Lgs 165/2001 come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs 150/2009.

Avverranno in modo selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed i risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione vigente.

- permanenza in servizio di almeno 10 mesi su 12 mesi nell'ultimo anno e permanenza in servizio nell'ente da almeno tre anni.

- valutazione positiva nell'ultimo triennio

- non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nel biennio precedente.

Si stabiliscono i seguenti criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017, con decorrenza 1° gennaio, ed in particolare per l'anno 2017 le progressioni orizzontali sono così determinate:

100% per la categoria B3

RICHIAMATE altresì

- la legge n. 208 del 28/12.2015, c.d. "Legge di stabilità 2016", ha ripristinato dal 1° gennaio 2016 i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente (art. 1, comma 236), previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2 – bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m. i.;

- l'art. 1 comma 236, L. n. 208/2015 prevede che *"nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega Madia, sul lavoro e sulla dirigenza pubblica, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle PPAA, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

- l'art. 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevedeva che:

1.557. "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

RICHIAMATO l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del

presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".



PRESO ATTO che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative anche a decorrere dall'anno 2017 sono confermati i seguenti istituti non soggetti a vincoli:

- a) l'integrazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam, in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio;
- b) le quote per la progettazione interna ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 (ora incentivi per la progettazione e l'innovazione di cui ai nuovi commi 7-bis e 7-ter, articolo 93, del D.Lgs. n. 163/2006);
- c) le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (art.17, comma 5, del CCNL 1.4.99) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma, un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

TENUTO CONTO che:

- la quantificazione delle quote determinate ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 relative alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) non è stata effettuata in quanto non vi sono state cessazioni nel 2016;
- le quote per la progettazione interna ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 (ora incentivi per la progettazione e l'innovazione di cui ai nuovi commi 7-bis e 7-ter, articolo 93, del D.Lgs. n. 163/2006) da inserire nel fondo 2017 ammontano ad € 0;
- che non vi sono economie riferite al fondo per lavoro straordinario 2016 ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. m), da destinare un incremento una tantum delle risorse variabili 2017;

ACCERTATO che, la rigorosa applicazione dei vincoli posti dal legislatore con riferimento ai parametri dallo stesso individuati non consente di superare l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate del 2016, pari ad **€ 44.263,53** costituisce, ai sensi l'art. 23 del d.lgs. 75/2017, il tetto di spesa da non superare, **per l'anno 2017;**

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti, e con una contrazione in termini assoluti della spesa in parola, come di seguito evidenziato:

a) spesa del personale per l'anno 2011 (consuntivo)	€ 483.427,71
b) spesa del personale per l'anno 2012 (consuntivo)	€ 458.289,31
c) spesa del personale per l'anno 2013 (consuntivo)	€ 456.229,70
media triennio 2011/2013	€ 465.982,24
e) spesa del personale per l'anno 2017 (preventivo)	€ 455.946,98

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente



	2015
FONDO UNICO CONSOLIDATO	42.949,05
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	3.116,73
FONDO COMPLESSIVO 2015	46.065,78
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (dall'anno 2012 per cessazioni 2011)	1.802,25
FONDO COMPLESSIVO 2015 A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	44.263,53

	2016
FONDO UNICO CONSOLIDATO	43.792,88
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	2.272,90
FONDO COMPLESSIVO 2016	46.065,78
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (dall'anno 2012 per cessazioni 2011)	1.802,25
FONDO COMPLESSIVO 2016 A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	44.263,53

La parte relativa al fondo unico consolidato è stata incrementata della RIA per l'anno 2016, in seguito a cessazione avvenuta nel 2015, con conseguente riduzione della parte variabile

	2017
FONDO UNICO CONSOLIDATO	43.792,88
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	2.272,90
FONDO COMPLESSIVO 2017	46.065,78
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 (dall'anno 2012 per cessazioni 2011)	1.802,25
FONDO COMPLESSIVO 2017 A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	44.263,53

Si precisa che per gli importi dei fondi suddetti sono considerati al netto delle seguenti voci :

- ✓ somme derivanti dall'applicazione automatica di disposizioni legislative e contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1/4/99 (riconfermato nella sua applicazione dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) – incentivi per la progettazione di opere pubbliche;
- ✓ somme venutesi a determinare quali risorse non utilizzate fondo anno precedente
- ✓ somme venutesi a determinare quali risorse non utilizzate fondo lavoro straordinario anno precedente.



I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate per la parte stabile sono imputate nelle varie missioni programmi titolo e macroaggregati relativi alle retribuzioni, mentre quelle relative alla parte variabile in un'unica posta di bilancio precisamente missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 101 cap. 1023/99. Tutto ciò consente una verifica costante tra il sistema contabile e i dati del fondo di produttività.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

RITENUTO che la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni di cui:

-all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come riformato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la contrazione di spesa di personale;

-all'art. 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 relativamente al contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata disposizione e quindi 2011-2013;

- che l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Il fondo delle risorse per l'anno 2017 costituito, risulta contenuto entro il limite del 2016;

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.



La costituzione del fondo per l'anno 2017 è pari ad € 44.263,53, al netto d esclusione della lettera K dell'art. 15 comma 1 del CCNL 1.4.1999 quale incentivo ex Legge Merloni e delle somme venutesi a determinare quali risorse non utilizzate fondo lavoro straordinario anno precedente che, nell'anno 2017 non sono presenti;

Si riportano di seguito le costituzioni dei fondi relativi agli anni precedenti:

La costituzione del fondo per l'anno 2016 risultava pari ad € 44,263,53, al netto della lettera K dell'art. 15 comma 1 del CCNL 1.4.1999 quale incentivo ex Legge Merloni e delle somme venutesi a determinare quali risorse non utilizzate fondo anno precedente

La costituzione del fondo per l'anno 2015 risultava pari ad € 44.263,53, al netto della lettera K dell'art. 15 comma 1 del CCNL 1.4.1999 quale incentivo ex Legge Merloni e delle somme venutesi a determinare quali risorse non utilizzate fondo anno precedente

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

E' stata attestata la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio da parte del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti in data 14/12/2017:

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2017 ammontanti ad € 44.263,53 attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 5.375,03.

La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della contrattazione decentrata, oltre al fondo straordinario art. 14 c. 1, per un totale di € 49.638,56, nelle varie missioni programmi titolo e macroaggregati del bilancio di previsione 2017, e pluriennale, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 07/02/2017, esecutiva:

SOMME STANZIATE ESERCIZI ANNI 2017 - 2018 - 2019							
codice missione/programma/titolo/macroaggregato	CAP	SOMME PER POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA'	CAP	ONERIA CARICO ENTE 23,80%	CAP	IRAP (8,50%)	TOTALE
01.02.1.101	1021/2	€ 5.782,30	1023/1	€ 1.376,19	1021/10	€ 491,50	€ 7.649,98
01.03.1.101	1021/3	€ 3.430,33	1021/5	€ 816,42	1021/11	€ 291,58	€ 4.538,33
01.07.1.101	1021/6	€ 379,52	1021/8	€ 90,33	1021/12	€ 32,26	€ 502,10
01.06.1.101	1081/1	€ 12.582,48	1082/99	€ 2.994,63	1082/1	€ 1.069,51	€ 16.646,62
01.04.1.101	1187/1	€ 3.148,62	1187/3	€ 749,37	1187/7	€ 267,63	€ 4.165,62
03.01.1.101	1261/1	€ 3.302,18	1262/1	€ 785,92	1262/2	€ 280,69	€ 4.368,78
10.05.1.101	1921/1	€ 2.279,54	1922/99	€ 542,53	1922/1	€ 193,76	€ 3.015,83
01.02.1.101	1023/99	€ 18.733,59	1030/99	€ 4.458,59	1031/99	€ 1.592,36	€ 24.784,54
TOTALE SOMME STANZIATE €		€ 49.638,56		€ 11.813,98		€ 4.219,28	€ 65.671,81



COMUNE DI VALPERGA

Città metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

REVISORE DEL CONTO

Parere n. 10 del 14/12/2017

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017.
CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI E RELATIVA
CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI.

Il revisore dei conti del Comune di Valperga, Dott. Giuseppe ROMANISIO.

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante in data ;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, testualmente recita:

"3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

A T T E S T A

che il Fondo risorse decentrate 2017:

- rispetta le disposizioni di cui:

all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come riformato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la contrazione di spesa di personale;





all'art. 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 relativamente al contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente

- risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017, posto che il suo ammontare complessivo di € 44.263,53, al netto delle risorse relative ad economie anni precedenti e della riduzione in misura proporzionale al personale cessato, non supera il corrispondente ammontare dell' esercizio 2016 (pari ad € 44.263,53);

FONDO RISORSE STABILI anno 2017	€ 43.792,88
DECURTAZIONE CESSAZIONI (anno 2011) ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 - e art. 1 comma 456 della legge n. 143/2013 (legge di stabilità 2014) sulla parte stabile confermata dall'art. 23 del DLGS 75/17	1.802,25
€ 3.116,73 (risorse variabili) - € 843,83 confermata anche per il 2017 effettuata nel 2016 (per le finalità dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015)	€ 2.272,90
FONDO RISORSE VARIABILI anno 2017:	€ 2.272,90
Fondo lavoro straordinario art. 14 c.1	€ 5.375,03
	€ 49.638,56

CERTIFICA

- i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a: € 44.263,53 + fondo lavoro straordinario € 5.375,03 per un totale di € 49.638,56
- oltre oneri a carico ente, in ragione annua:

**SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO
O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE**

Valperga, 14.12.2017

Il Revisore dei Conti

Dott. Giuseppe ROMANISIO.

COMUNE DI VALPERGA

Città metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

RELAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA CON I VINCOLI DI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO

Vista la determinazione n. 206 del 15.6.2017 di costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche delle risorse umane e per la produttività personale dipendente – anno 2017;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definito, in data 7.12.2017, dalla delegazione trattante istituita ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 concernente il

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2017.

Visto l'art. 5, comma 3, del citato C.C.N.L., come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:

"3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto."

- Dato atto:

- la consistenza della dotazione organica di questo comune nell'anno 2017 è quella risultante dal prospetto che segue:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in Dotazione Organica	In servizio
D1	Istruttore Direttivo	1	1
D1 p.t. 24 ore sett.	Istruttore Direttivo contabile	1	1
D1	Istruttore Direttivo tecnico	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	3	3
C1	Agente di polizia municipale	2	2 di cui 1 comandato
B1	Esecutore Amministrativo	2	2
B1	Operaio specializzato	1	1
B3 p.t. 20 ore sett.	Collaboratore tecnico	1	1
B3 p.t. 32 ore sett.	Collaboratore amministrativo	1	1
	TOTALE	13	13

- Totale personale in servizio per l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo: 13

Totale personale fuorioruolo: --





- che l'ipotesi di contratto decentrato ha le seguenti risorse :

FONDO RISORSE STABILI anno 2017	€ 43.792,88
DECURTAZIONE CESSAZIONI (anno 2011) ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010 – e art. 1 comma 456 della legge n. 143/2013 (legge di stabilità 2014) sulla parte stabile, confermata dall'art. 23 del DLGS 75/17	1.802,25
	€ 41.990,63
€ 3.116,73 (risorse variabili) - € 843,83 confermata anche per il 2017 effettuata nel 2016 (per le finalità dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015)	€ 2.272,90
FONDO RISORSE VARIABILI anno 2017:	€ 2.272,90
FONDO COMPLESSIVO	€ 44.263,53
Fondo lavoro straordinario art. 14 c.1	€ 5.375,03
	€ 49.638,56

- che la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, è dettagliatamente evidenziata nel prospetto allegato;

- che rispetta le disposizioni di cui:

all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come riformato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la contrazione di spesa di personale;

all'art. 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 relativamente al contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata disposizione e quindi 2011-2013;

- che l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".*

Rilevato in particolare che l'art. 16 del decreto Legge 113/2016:

- ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevedeva che:

"1.557. "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- che nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso ed in quello pluriennale, è stata regolarmente stanziata la spesa per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della contrattazione decentrata, oltre al fondo straordinario art. 14 c. 1; sui seguenti codici di bilancio:

CODICE missione/progrmma a/titolo/macro aggregato	CAP	SOMME PER POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA'	CAP	ONERIA CARICO ENTE (23,80 %)	CAP	IRAP (8,50 %)	TOTALE
01.02.1.101	1021/2	€ 5.782,30	1023/1	€ 1.376,19	1021/10	€ 491,50	€ 7.649,98
01.03.1.101	1021/3	€ 3.430,33	1021/5	€ 816,42	1021/11	€ 291,58	€ 4.538,33
01.07.1.101	1021/6	€ 379,52	1021/8	€ 90,33	1021/12	€ 32,26	€ 502,10
01.06.1.101	1081/1	€ 12.582,48	1082/99	€ 3.593,41	1082/1	€ 1.282,71	€ 17.458,60
01.04.1.101	1187/1	€ 3.148,62	1187/3	€ 749,37	1187/7	€ 267,63	€ 4.165,62
03.01.1.101	1261/1	€ 3.302,18	1262/1	€ 785,92	1262/2	€ 280,69	€ 4.368,78
10.05.1.101	1921/1	€ 2.279,54	1922/99	€ 542,53	1922/1	€ 193,76	€ 3.015,83
01.02.1.101	1023/99	€ 18.733,59	1030/99	€ 3.859,82	1031/99	€ 1.379,16	€ 23.972,57
TOTALE SOMME STANZIATE		€ 49.638,56		€ 11.813,98		€ 4.219,28	€ 65.671,82

Per quanto di sua competenza

ATTESTA

Che la quantificazione del Fondo risorse decentrate 2017:

- rispetta le disposizioni di cui:

all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come riformato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, relativamente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la contrazione di spesa di personale;

all'art. 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 relativamente al contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata disposizione (2011-2013);

- risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 posto che il suo ammontare complessivo di **€ 44.263,53**, al netto delle risorse relative ad economie anni precedenti e della riduzione in misura proporzionale al personale cessato nell'anno 2011, non supera il corrispondente ammontare dell' esercizio 2016 (pari ad **€ 44.263,53**)

-la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata per l'anno 2017, come sopra rilevata, con i vincoli di bilancio.

Valperga, 14.12.2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianfranco Sartoretti



